

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

### **PREMESSA**

Il Titolo II del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente il regime fiscale sull'energia elettrica, individua all'art. 53, commi 1 e 2, i soggetti obbligati (al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti connessi) che devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 8 del medesimo art. 53, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e liquidazione del debito d'imposta, da effettuarsi anche in presenza di soli usi esenti.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione prevista dal citato art. 53, vengono distinti in:

- esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica e, quindi, titolari di Licenza di esercizio, rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sull'impianto (la presentazione della dichiarazione non è dovuta dagli esercenti officine elettriche che versano anticipatamente l'imposta mediante canone di abbonamento annuale);
- esercenti attività di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e, quindi, titolari di Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale.

Il successivo art. 53-bis, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di produzione o di trasporto dell'energia elettrica senza consumarla in usi propri o venderla a consumatori finali (ossia esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta e gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione), che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione riepilogativa.

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2021 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet di questa Agenzia.

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa della produzione o del vettoriamento dell'energia elettrica e di quelli richiesti per la dichiarazione di consumo per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa non hanno subito modifiche sostanziali.

**Come unico elemento di novità, si segnala l'inserimento di un campo nei quadri di riepilogo e saldo dell'accisa, destinato all'informazione relativa al versamento dell'eventuale conguaglio a debito in unica soluzione oppure in 10 rate di pari**

**importo, come consentito dall'art. 129, comma 1, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

La disposizione suddetta, facente parte delle misure di sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata emanata sul presupposto di una possibile contrazione dei consumi.

Pertanto, al fine di mitigare l'esposizione finanziaria dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sulla base dei consumi dell'anno precedente, è stato consentito:

- da una parte, di ridurre l'entità dei versamenti da effettuare nel periodo compreso tra maggio e settembre 2020 in funzione della riduzione al 90% dell'ammontare delle rate di acconto individuate sulla base del criterio ordinario;
- dall'altra, qualora l'accertamento dei consumi nella dichiarazione per il 2020 comportasse un conguaglio a debito (anche per effetto dei minori versamenti in acconto), la possibilità di corrisponderne l'importo dovuto in 10 rate mensili da versare entro la fine di ciascun mese a partire dal mese di marzo e fino a dicembre 2021, in deroga al versamento in unica soluzione altrimenti dovuto entro il 16 marzo 2021.

Si segnala che le disposizioni di interesse emanate in materia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state commentate con le circolari n. 8 del 22.05.2020, n. 15 del 16.06.2020, reperibili nel sito internet di questa Agenzia.

## **1. GENERALITA'**

I dati relativi all'energia elettrica prodotta o acquistata, ceduta o trasportata sono richiesti secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-1 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato con Licenza - Soggetto obbligato con Autorizzazione - Soggetto non obbligato*)
- un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri (quadri "A-PRODUZIONE" - "B-USI PROMISCUI" - "C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA" - "E-CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA")
- un prospetto per l'energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine o elettrodotti (quadri "G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA", "H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA", nonché dal campo "PERDITE")
- un prospetto per l'energia elettrica venduta (quadro "I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA")
- il riepilogo mensile dei consumi di energia elettrica, con il dettaglio delle varie tipologie d'uso, distintamente rientranti in impieghi fuori campo, esenti o assoggettati (quadri "J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA", "L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA", "M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA")
- il riepilogo annuale, per ambito comunale, dei consumi di energia elettrica fatturati, aggregati per tipologia d'uso, per impieghi fuori campo, esenti o assoggettati (quadri "J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA", "L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA", "M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA")

- prospetto delle rettifiche di fatturazione per ambito comunale (quadro “K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE”) dove riportare anche fatturazioni relative all’applicazione di tassazioni non più vigenti
- un prospetto per la liquidazione dell’accisa (quadro “P-LIQUIDAZIONE DELL’ACCISA”) per ambito provinciale
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell’accisa (quadro “Q-RIEPILOGO E SALDO DELL’ACCISA”) per ambito provinciale, per la determinazione del conguaglio e degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2021 e dove è possibile indicare, in caso di conguaglio a debito, se si intende versarlo in unica soluzione oppure in 10 rate di pari importo
- un allegato per ogni ambito provinciale, concernente l’elenco dei clienti ai quali viene fornita l’energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per impieghi non sottoposti ad accisa o assoggettati ad una specifica tassazione oppure esenti in tutto o in parte
- un allegato, concernente l’elenco dei propri fornitori.

Sono ancora presenti, ma solo per i residuali casi in cui siano stati fatturati nel 2020 maggiori consumi risalenti all’epoca di vigenza delle addizionali, a suo tempo non rilevati e, quindi, non assoggettati a tassazione, a cui sono state ora applicate anche le addizionali:

- un prospetto per la liquidazione dell’addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro “R-LIQUIDAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.L.511/88”) distinto a seconda se la liquidazione del debito dell’addizionale sia in favore del capitolo 1411/02 o Regione autonoma Valle d’Aosta, della provincia o dei comuni
- un prospetto per il saldo dell’addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro “S-SALDO DELL’ADDIZIONALE D.L.511/88”) per i soli tributi diretti all’Erario (capitolo 1411/02), per la determinazione del conguaglio, ma non più contenenti i campi per l’indicazione degli importi dei ratei mensili in acconto, in quanto tributi abrogati

In relazione all’attività svolta dal dichiarante nel settore dell’energia elettrica, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all’accertamento del debito d’imposta oppure per riepilogare i movimenti dell’energia elettrica dalla produzione alla distribuzione.

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del soggetto ed all’attività svolta, fermo restando la possibilità di dover utilizzare ulteriori quadri di dettaglio per rappresentare compiutamente realtà operative complesse:

<b>ENERGIA ELETTRICA</b>		
<b>Dichiarante</b>	<b>Attività/Tipo impianto</b>	<b>Quadri</b>
Soggetto obbligato con Licenza	Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente	A, G, L
	Tutte le officine di produzione se non ricadenti nelle “Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente”	A, B, C, E, G, J, L, M, P, Q
	Officina d’acquisto per uso proprio	B, C, E, H, J, L, M, P, Q

	Officina d'acquisto per rivendita	B, C, E, H, I, J, L, M, K, P, Q, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori
	Officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio	A, B, C, E, G, H, J, L, M, P, Q
Soggetto obbligato con Autorizzazione	Vendita al consumatore finale	I, J, L, M, K, P, Q, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori
Soggetto non obbligato	Officina di produzione	A, G
	Rete di trasporto/distribuzione	G, H

**Pertanto, in linea di massima, la dichiarazione annuale, a seconda del soggetto dichiarante, può essere così composta:**

**- SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – OFF. PRODUZIONE FONTI RINNOVABILI USO ESENTE**

**I produttori di energia elettrica per uso proprio esenti dal pagamento dell'accisa sui propri consumi ai sensi dell'art. 52, comma 3 lettera b, del testo unico** (titolari di licenza per l'esercizio di un impianto azionato da fonti rinnovabili -ad esempio FOTOVOLTAICO-, con potenza disponibile superiore a 20 kW, che utilizzano in locali e luoghi diversi dall'abitazione, per proprie esigenze, l'elettricità da essi stessi prodotta, **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro **A-PRODUZIONE**, del prospetto “energia elettrica prodotta e consumata”;
2. il quadro **G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA**, qualora parte dell'elettricità prodotta venga ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
3. il quadro **L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA** del prospetto “riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita”, indicando al rigo L6 la quantità di energia elettrica consumata, normalmente corrispondente alla differenza tra quella prodotta e quella ceduta.

Nel caso in cui, per particolari esigenze, siano presenti, in quanto prescritti dall'Ufficio competente sull'impianto, altri contatori oltre a quello di produzione e a quello di cessione, andranno compilati i quadri pertinenti alle misure a cui detti contatori sono preposti.

Ad esempio, se i consumi dei “servizi ausiliari” di centrale, ossia delle utenze elettriche funzionali alla produzione della medesima energia elettrica (esenti dall'accisa in forza dell'art. 52, comma 3, lettera a), del testo unico) sono misurate da apposito contatore, andrà compilato anche il quadro “C – CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA” e il consumo registrato andrà riportato al rigo L5.

## - SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – ALTRE OFFICINE

**I produttori per uso proprio** (i titolari di licenza per l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica anche se azionato da fonti rinnovabili, ma con impieghi non esclusivamente esenti), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro A-PRODUZIONE, del prospetto “energia elettrica prodotta e consumata” e, in relazione all'assetto fiscale dell'officina (presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione), gli altri quadri che compongono tale prospetto;
2. il quadro G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, qualora parte dell'elettricità prodotta venga ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
3. uno o più quadri del prospetto “riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita” (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), in relazione all'impiego dell'elettricità prodotta in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica consumata per mese, indicando nell'apposito campo il mese cui si riferisce. **Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna “Usi propri”** (la colonna “Numero di utenze” e quella “Usi commerciali” sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), devono essere compilati anche:

- il prospetto di liquidazione dell'accisa (quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA), per determinare il debito d'imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M;
- il riepilogo e saldo dell'accisa (quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA), per determinare il conguaglio tra quanto liquidato al quadro P e le rate di acconto che erano dovute nel corso del 2020 in base ai consumi 2019, fermo restando la riduzione prevista dall'art. 129, comma 1, del D.L. n. 34, nonché per indicare le rate di acconto per il 2021(dovute in base ai consumi 2020).

**Gli acquirenti per uso proprio** (i titolari di licenza per l'esercizio di “officina di acquisto” di energia elettrica), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA, indicando, tra le altre informazioni richieste, il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
2. i quadri B-USI PROMISCUI, C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA oppure E-CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA del prospetto “energia elettrica prodotta e consumata”, solo se l'assetto fiscale dell'officina di acquisto prevede la presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione;
3. uno o più quadri del prospetto “riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita” (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), in relazione all'impiego dell'elettricità in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica consumata per

mezzo, indicando nell'apposito campo il mese cui si riferisce. **Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi propri"** (la colonna "Numero di utenze" e quella "Usi commerciali" sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), vale quanto detto per i produttori per uso proprio circa i successivi quadri che devono conseguentemente essere compilati.

### **Produttori e Acquirenti per uso proprio**

Ovviamente, nel caso in cui in capo al medesimo soggetto ricorra l'obbligo di dichiarare i dati relativi sia all'energia elettrica autoprodotta che a quella acquistata (**Officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio**), deve essere presentata un'unica dichiarazione, utilizzando il codice ditta assegnato all'officina di produzione, nella quale sono valorizzati sia il/i quadro/i del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata", sia il quadro H dell'energia elettrica ricevuta.

Si precisa che l'obbligo di essere titolari di licenza per officina di acquisto è previsto in presenza di prelievi con potenza disponibile al di sopra della soglia dei 200 kW, a cui seguono impieghi soggetti a diversa tassazione (art. 53, comma 1, lettera c), nonché se l'energia elettrica destinata ai propri fabbisogni è acquistata direttamente alla borsa elettrica, come stabilito dall'art. 3, comma 13, lettera a), del D.L. 16/2012, che ha aggiunto una nuova figura di soggetto obbligato a quelle già previste dall'art. 53, comma 1, del testo unico.

Rientra, invece, nella facoltà del soggetto acquirente consumatore, richiedere ed ottenere la licenza per officina di acquisto (e, quindi, assumere direttamente gli obblighi del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica acquistata) qualora ne tragga convenienza in relazione a:

- perdite di elettricità per trasformazione o conversione a valle del punto di prelievo (art. 53, comma 2, lettera a));
- in presenza di più forniture (art. 53, comma 2, lettera b)), ai fini dell'applicazione della tassazione per scaglioni di consumo sull'intero quantitativo consumato. La pluralità di forniture si realizza anche quando si usufruisce sia di energia elettrica prelevata dalla rete che autoprodotta.

### **Officine di produzione e Officine di acquisto per rivendita**

Rientrano nelle suddette modalità di compilazione della dichiarazione, ma con l'accortezza che le quantità di energia elettrica fornite al consumatore finale siano inserite, nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi commerciali", le situazioni dove l'esercente un'officina elettrica di produzione alimenta direttamente un consumatore finale, con l'energia elettrica da esso stesso prodotta o anche con acquisto di energia elettrica d'integrazione, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi.

Nel residuale caso di **Officina di acquisto per rivendita**, ossia di rete di distribuzione non soggetta alla separazione societaria tra l'attività di distribuzione e quella di vendita ai clienti finali, oltre al frontespizio devono essere compilati i quadri di competenza sia delle officine di acquisto per uso proprio che quelli di competenza dei soggetti obbligati con Autorizzazione.

#### - SOGGETTO OBBLIGATO CON AUTORIZZAZIONE

**Le società di vendita** (i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA, nel quale va indicata l'energia elettrica fatturata nell'anno distinta, per singola rete di distribuzione, per tipologia di fornitura o di cessione;
2. per ambito comunale, uno o più quadri del prospetto "riepilogo annuale dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), nei quali indicare, nella colonna "Usi commerciali", le quantità fatturate, distinte per tipologia di consumo, specificando il numero di utenze a cui si riferiscono i dati di consumo indicati. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica fatturate per tipologia di consumo, aggregate per singolo comune di ogni provincia in cui sono state effettuate le forniture;
3. per ambito comunale, il quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE, dove riportare anche fatturazioni relative all'applicazione di tassazioni non più vigenti, distintamente per i consumi assoggettati ad accisa e per quelli assoggettati alle addizionali;
4. per ambito provinciale, il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA, per determinare il debito d'imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M e il quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA, per determinare il conguaglio tra quanto liquidato al quadro P e le rate di acconto che erano dovute nel corso del 2020 in base ai consumi 2019, fermo restando la riduzione prevista dall'art. 129, comma 1, del D.L. n. 34, nonché per indicare le rate di acconto per il 2021 (dovute in base ai consumi 2020);
5. per ambito provinciale, l'allegato, riguardante l'elenco dei clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
6. l'allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

#### - SOGGETTO NON OBBLIGATO

**Gli esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta (a) e i gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione dell'energia elettrica (b)**, sono tenuti all'adempimento dichiarativo previsto dall'art. 53-bis del testo unico, ossia:

- a) la dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione;
- b) la dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati dell'energia elettrica trasportata.

Pertanto, oltre ai dati identificativi di cui al frontespizio, è richiesta la compilazione, rispettivamente, dei soli quadri A-PRODUZIONE e G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA (a), oppure dei soli quadri H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA e G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA (b).

Nei quadri G e H va rappresentato il flusso fisico dell'energia elettrica, dalla produzione fino alla rete di distribuzione e da questa all'immissione in consumo, indicando il codice identificativo assegnato all'officina o alla rete a cui si cede o da cui si riceve l'elettricità. Chi provvede a distribuire al consumo l'energia elettrica ricevuta, indicherà nel quadro di cessione il codice identificativo del soggetto per conto del quale procede alla distribuzione, distinguendo le quantità cedute o distribuite anche in relazione alla località definita dal codice catastale del comune.

\*\*\*\*\*

## DI SEGUITO SI FORNISCONO SPECIFICHE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI OGNI PROSPETTO/QUADRO

### 2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

**Soggetto obbligato con Licenza** (esercenti officine di produzione e/o acquisto di energia elettrica, individuati dal comma 1, lettere b) e c) e dal comma 2, dell'art. 53, del testo unico), il cui modello dichiarativo viene proposto sulla base di un ulteriore distinguo:

- Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente** (se unico tipo impianto), che comporta la compilazione dei quadri inerenti la produzione, il consumo esente e l'eventuale cessione in rete;
- Altre officine** (corrispondente a tutti gli altri casi in cui il dichiarante è titolare di licenza di esercizio officina di produzione e/o acquisto di energia elettrica per uso proprio o per rivendita), che comporta la compilazione dei quadri inerenti i dati di produzione e/o acquisto, dell'eventuale cessione in rete, del consumo nelle diverse tipologie di impiego, nonché quelli utili alla liquidazione ed al riepilogo e saldo dell'accisa e, nel caso in cui all'officina elettrica sia associata l'attività di vendita, anche il quadro delle rettifiche di fatturazione, l'allegato per indicare i clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e l'allegato per indicare i propri fornitori;

**Soggetto obbligato con Autorizzazione** (soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali, individuati dal comma 1, lettera a), dell'art. 53 del testo unico), che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi all'energia fatturata ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, alla liquidazione ed al riepilogo e saldo



dell'accisa nonché, per consumi pregressi, quelli per la liquidazione ed il saldo dell'addizionale. Devono essere altresì compilati l'allegato per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e l'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;

**Soggetto non obbligato** (soggetti individuati dall'art. 53bis del testo unico), il cui adempimento consiste nel fornire i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta, ovvero all'energia elettrica vettoriata.

Va inoltre indicato:

- il “Codice Ditta” identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici “TT00” sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri);
- la denominazione della ditta;
- l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione.

E' prevista l'indicazione della denominazione e della sede dell'Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il “Codice Ditta”.

Come periodo va riportato l'anno di imposta 2020 a cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere, infine, indicato il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

### 3. ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

Tale prospetto, composto dai quadri “A-PRODUZIONE” - “B-USI PROMISCUI” - “C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA” - “E- CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA”, va compilato dagli esercenti una officina elettrica.

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica prodotti e/o i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri, rilevabili **esclusivamente** dalle letture dei contatori. Per ciascun contatore devono essere riportati i seguenti dati:

- numero di matricola;
- lettura attuale (rilevata al termine dell'anno 2020);
- lettura precedente (rilevata all'inizio dell'anno 2020);
- differenza di letture;
- costante di lettura;
- quantità di energia elettrica in chilowattora (valore non negativo).

Le letture devono comprendere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi e – se presenti – le prime tre cifre decimali. Deve essere fatto riferimento alle letture riportate nell'apposito registro dei contatori.

La costante di lettura, se non intera, deve comprendere le prime due cifre decimali.

I chilowattora di energia elettrica devono essere arrotondati all'unità.

Per le stazioni di misura costituite da due contatori monofase (inserzione Aron), nel caso in cui uno dei due contatori contabilizzi un valore di chilowattora negativo, la stazione di misura va identificata con il solo contatore che contabilizza un numero di chilowattora positivo, indicando la matricola di quest'ultimo e i chilowattora come differenza tra quelli misurati dai due strumenti. Le letture, la differenza e la costante non vanno dichiarate.

I contatori devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "A": contatori dedicati esclusivamente alla produzione d'energia elettrica;
- quadro "B": contatori totalizzatori per la misura dell'energia elettrica impiegata sia in usi esenti (oppure non soggetti), che in usi soggetti ad accisa. La discriminazione è fatta su base forfetaria se le utilizzazioni sono derivate da circuito unico, ovvero per differenza se le utenze sono alimentate con circuiti separati, almeno uno dei quali munito di misuratore in sottolettura;
- quadro "C": contatori dedicati alla misura dell'energia elettrica impiegata interamente in usi esenti da accisa;
- quadro "E": contatori dedicati alla misura dell'energia elettrica impiegata interamente in usi assoggettati ad accisa.

Per maggior chiarezza si sottolinea che i quadri "C" o "E" non possono contenere contatori di usi tassati cui sia stata riconosciuta una percentuale di esenzione o contatori di usi esenti di cui sia stata stabilita una percentuale tassata: per tali casi deve essere utilizzato il quadro "B".

I quantitativi di energia elettrica consumati in proprio, devono essere riportati nei successivi quadri di *riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita* conformemente con la tipologia d'impiego (quelli indicati nel quadro "C" vanno riportati nel quadro "L", quelli indicati nel quadro "E" vanno riportati nel quadro "M").

L'elettricità consumata in proprio ma non rilevata direttamente da un contatore non deve essere riportata in questo prospetto ma direttamente nel *riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita* (quadri "J"- "L"- "M"), secondo la tipologia d'impiego.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro.

#### **4. ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE**

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica scambiati, nelle varie modalità, tra officine elettriche e/o elettrodotti, o distribuiti ai consumatori finali per conto dei fornitori.

**I quadri "G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA" e "H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA", sono riservati alle officine elettriche di produzione o di acquisto ed alle reti di trasporto o distribuzione dell'energia elettrica:** negli stessi vanno indicate le quantità di energia elettrica scambiate fisicamente tra officine elettriche di produzione ed elettrodotti, tra elettrodoto ed elettrodoto, tra quest'ultimi e le officine di acquisto. In più le aziende

distributrici dichiarano, nel quadro “G”, la quantità di energia elettrica distribuita per conto di ogni soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, con l’indicazione del relativo codice identificativo.

➤ **I quantitativi di energia elettrica ceduti ad altre officine/reti o distribuiti vanno dichiarati nel quadro “G” e vanno aggregati per:**

- **“Tipologia cessione”**

- cessione a consorziati/consociati, lettera **A**)
- vettoriamento, lettera **B**)
- cessione ad altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione, lettera **C**)
- distribuzione per conto terzi, lettera **D**)
- cessione UE, lettera **E**)
- cessione extra UE, lettera **F**)

- **“Codice identificativo”**

- codice ditta o partita iva dell’officina o della rete di trasporto e distribuzione destinataria dell’energia elettrica, per le tipologie di cessione **A**), **B**) e **C**)
- codice ditta o partita iva del venditore per conto del quale l’energia elettrica è stata distribuita, per la tipologia di cessione **D**) (*distribuzione per conto terzi*), tipologia utilizzata dalle aziende distributrici per indicare le quantità di energia elettrica distribuita per conto dei soggetti che fatturano ai consumatori finali
- sigla del paese UE o extra UE per le tipologie di cessione **E**) ed **F**).

- **“Codice catastale”**

- del comune nel cui territorio si è realizzata la cessione dell’energia elettrica all’officina o alla rete di trasporto/distribuzione destinataria, per le tipologie **A**), **B**) o **C**)
- del comune nel cui territorio ricadono i POD dei consumatori finali clienti delle società di vendita a cui sono state riconsegnate le quantità di energia elettrica dichiarate con tipologia di cessione **D**).

Le quantità di energia elettrica ceduta sono espresse in chilowattora (valore non negativo). L’indicazione della matricola del contatore, con le relative letture non è richiesta per le tipologie di cessione **D**), **E**) ed **F**).

➤ **I quantitativi di energia elettrica ricevuti da altre officine/reti vanno dichiarati nel rispettivo quadro “H” e vanno aggregati per:**

- **“Tipologia ricezione”**

- ricezione da consorziati/consociati, lettera **G**)
- vettoriamento, lettera **H**)
- ricezione da altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione, lettera **I**)
- ricezione UE, lettera **J**)
- ricezione extra UE, lettera **K**)

- **“Codice identificativo”**

- codice ditta o partita iva dell’officina o della rete di trasporto/distribuzione dalla quale è pervenuta l’energia elettrica, per le tipologie **G**), **H**) e **I**)
- sigla del paese UE o extra UE, per le tipologie di ricezione **J**) e **K**)

Le quantità di energia elettrica ricevuta sono espresse in chilowattora (valore non negativo). L’indicazione della matricola del contatore, con le relative letture non è richiesta per le tipologie di ricezione **J**) e **K**).

Rientra nei dati attinenti all’energia elettrica veicolata dalla produzione fino alle unità di consumo, l’indicazione dell’entità delle perdite, da inserire nell’apposito campo presente nel prospetto in parola.

\*\*\*\*\*

**Il quadro “I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA” è, invece, riservato ai soggetti che fatturano l’energia elettrica ai consumatori finali.**

In tale quadro è richiesta l’indicazione dei quantitativi di energia elettrica fatturata nel corso del 2020 ai propri clienti, specificando la tipologia di fornitura e distinguendo le quantità fornite ai consumatori finali attraverso ogni rete di distribuzione oppure fornite ad altri operatori del mercato (soggetti obbligati o non obbligati).

La compilazione del quadro “I” richiede l’aggregazione dei suddetti quantitativi di energia elettrica fatturata in relazione a:

- **“Tipologia fornitura”**

- fornitura a consorziati/consociati, lettera **L**)
- fornitura al consumo, lettera **M**)
- fornitura a clienti UE, lettera **N**)
- fornitura a clienti extra UE, lettera **O**)
- vendita ad altri operatori del mercato elettrico, lettera **P**)
- fornitura a ditte acquirenti per uso proprio, lettera **Q**)

Si precisa che con la tipologia Q vanno indicati i quantitativi di energia elettrica fatturati senza applicazione dell’accisa in quanto attinenti a forniture effettuate a clienti finali riconosciuti quali soggetti obbligati al pagamento dell’accisa ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettere c) e c-bis) e comma 2, del testo unico, per cui tenuti all’adempimento dichiarativo per l’accertamento e la liquidazione dell’accisa sull’energia elettrica ricevuta.

- **“Codice identificativo”**

- codice ditta o partita IVA dell’azienda distributrice che consegna l’energia elettrica ai propri clienti, per le tipologie **L**), **M**) e **Q**);
- sigla del Paese UE o extra UE per le tipologie di fornitura **N**) e **O**);
- codice ditta o partita IVA del soggetto acquirente, per la tipologia **P**).

- “**Codice catastale**”

→ del comune nel cui territorio si sono realizzate le forniture per tipologie *L*), *M*) e *Q*).

Le quantità di energia elettrica fatturata sono espresse in chilowattora e possono assumere valore negativo.

## **5. ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA**

Tale prospetto si compone di tre quadri, ognuno dei quali riporta le tipologie di consumo ricadenti in una specifica posizione fiscale, rispecchiando la suddivisione prevista dall’art. 52 del testo unico:

- quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, che comprende le tipologie di consumo escluse dal campo di applicazione dell’accisa, come stabilito dal comma 2 dell’art. 52 del testo unico;
- quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA, che comprende le tipologie di consumo rientranti nel regime fiscale, ma esentate dal pagamento dell’accisa in forza del comma 3 e del comma 4 dell’art. 52, nonché in forza dell’art. 17 del testo unico;
- quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA, che comprende tutte le altre tipologie di consumo assoggettate all’accisa in base al comma 1 dell’art. 52 del testo unico.

Si evidenzia che tale prospetto viene proposto come riepilogo mensile o come riepilogo annuale, in relazione alla distinzione nella rappresentazione dei consumi tra gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto e le società di vendita.

Pertanto:

- gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto, individuati come “**Soggetto obbligato con Licenza**”, devono compilare i prospetti di riepilogo mensile dei consumi, indicando nella colonna dei consumi per usi propri sia i quantitativi di energia elettrica misurati direttamente da contatore (vedi paragrafo 3), sia quelli non rilevabili a contatore, ma calcolati per differenza o a forfait. La compilazione dei prospetti mensili aventi tutti i consumi nulli può essere omessa. Solo nel caso in cui l’esercente l’officina elettrica alimenti unità di consumo di altri soggetti consumatori finali, le quantità di energia elettrica fornite andranno inserite nella colonna dei consumi per usi commerciali. Le somme, rigo per rigo, dei quantitativi di energia elettrica consumati, riportati nei prospetti mensili del quadro “M”, vanno riportate nel successivo quadro di liquidazione dell’accisa.
- le società di vendita, ossia i soggetti che forniscono l’energia elettrica ai consumatori finali, individuate come “**Soggetto obbligato con Autorizzazione**”, devono compilare il prospetto annuale, indicando nella colonna relativa agli usi commerciali le quantità di energia elettrica fornita per ciascuna tipologia di utilizzo o esenzione, indicando il numero di utenze (clienti) a cui i consumi si riferiscono.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di energia elettrica, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

I quantitativi di energia elettrica indicati nel quadro "M" per ambito comunale, devono essere riportati nel successivo quadro di liquidazione dell'accisa aggregati, rigo per rigo, per competenza provinciale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare, ma solo nel caso che non vengano dichiarati a parte nell'apposito quadro "K", eventuali rettifiche di fatturazione (con il segno negativo se a credito degli utenti) e fatture per consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, con le stesse distinzioni previste per i consumi ordinari.

\*\*\*

Si riportano i chiarimenti forniti nelle precedenti istruzioni circa l'agevolazione sui consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica dei consumatori finali, utenti di forniture il cui impegno di potenza non è superiore a 3 kW, riportata nel quadro "L" (rigo L9), che deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 52, comma 3, lettera e), del testo unico:

*Al riguardo, si chiarisce che i criteri di applicazione richiamati dalla norma implicano la possibilità di recuperi di imposta che nel caso siano dovuti sono da riportare nel quadro "M".*

*Infatti, l'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento dell'accisa sui primi 150 kWh/mese di consumo, qualora l'entità dei consumi mensili non sia superiore a 150 kWh o a 220 kWh, a seconda se trattasi di utenze il cui contratto di fornitura prevede una potenza impegnata fino a 1,5 kW, oppure di utenze dove la potenza impegnata è superiore a 1,5 kW, ma non oltre i 3 kW.*

*Quando tali limiti vengono superati, la fascia esente dei 150 kWh mensili viene gradualmente meno, fino ad annullarsi del tutto nei mesi in cui i consumi raggiungono o vanno oltre i 300 kWh, su forniture di potenza impegnata fino a 1,5 kW, ovvero di 370 kWh, su forniture di potenza impegnata superiore a 1,5 kW e fino a 3 kW.*

*Ciò in quanto, i criteri per l'applicazione della fascia di esenzione in parola, richiamati dalla norma, prevedono una riduzione della stessa direttamente proporzionale all'entità dei consumi superiori ai suddetti limiti.*

*In buona sostanza, ponendo il caso di una fornitura con potenza impegnata di 3 kW, si avrà che:*

- *per consumi entro i 150 kWh/mese, tutto il consumo è esente dal pagamento dell'accisa. Il quantitativo andrà indicato nel quadro dei consumi esenti da accisa al rigo L9;*
- *in presenza di un consumo mensile maggiore, ma non superiore a 220 kWh, i primi 150 kWh sono esenti e tale quantità va riportata nel quadro dei consumi esenti al rigo L9. Il maggior consumo, tassato con l'aliquota prevista per i consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica, sarà riportato nel quadro dei consumi tassati al rigo M1;*
- *in presenza di un consumo mensile di 320 kWh, il limite dei 220 risulta superato di 100 kWh e, conseguentemente, la fascia di esenzione viene erosa in pari misura, ossia l'esenzione potrà essere applicata solo sui primi 50 kWh del consumo del mese e gli altri 100 kWh della fascia esente risulteranno recuperati a tassazione per i criteri di riduzione propri della fascia stessa. Tale situazione può essere rappresentata indicando i 50 kWh rimasti esenti al rigo L9, i 100 kWh recuperati a tassazione al rigo M3, gli ulteriori 170 kWh del consumo mensile, normalmente assoggettati a tassazione, al rigo M1;*
- *in presenza di un consumo mensile di 370 kWh (220+150) o superiore, la fascia esente risulterà completamente annullata e tutto il consumo dovrà essere tassato, in quanto il consumo ulteriore al*

*limite dei 220 kWh è pari o maggiore ai 150 kWh di capienza della fascia esente. Tale situazione può essere rappresentata indicando al rigo M3 i 150 kWh della fascia esente recuperati a tassazione e al rigo M1 l'ulteriore consumo mensile normalmente assoggettato a tassazione.*

## **6. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE**

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione è riservato ai soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali (*Soggetto obbligato con Autorizzazione*) e si compone del solo quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE.

Come per i precedenti quadri del prospetto annuale dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita, anche il quadro "K" deve essere compilato per ciascun comune di ogni provincia interessata dalle forniture di energia elettrica, indicando obbligatoriamente la provincia e il comune cui si riferisce.

Tale prospetto è utile per l'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, ma può essere ugualmente utilizzato anche nel caso siano stati fatturati nel corso del 2020 maggiori consumi di energia elettrica fornita in vigore delle addizionali comunali e provinciali, soppresse nei territori delle Regioni a statuto ordinario dal 1° gennaio 2012 e, poi, definitivamente abrogate, con decorrenza 1° aprile 2012, sull'intero territorio nazionale.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, tali tipologie di fatture non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non sono conseguenza di un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il quadro K, ovvero il prospetto delle rettifiche di fatturazione, riguarda i soli usi assoggettati ad accisa o alle addizionali, riproponendo la suddivisione dei consumi in funzione della tipologia di utilizzo. Come ulteriore dettaglio, è prevista la distinzione tra rettifiche "in addebito" e rettifiche "in accredito".

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Dal momento che la procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione effettua automaticamente il prodotto della quantità inserita per l'aliquota selezionata e l'importo risultante non è modificabile, al fine di poter rappresentare situazioni per le quali siano state rettificate fatture per l'applicazione o meno dell'accisa nella misura fissa di euro 4.820 (prevista per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh), è stata inserita tra le aliquote selezionabili in corrispondenza del rigo K4 e del rigo K8 (concernenti i consumi non domestici assoggettati ad accisa) un valore 0,0000 che consente la digitazione dell'importo corrispondente all'applicazione della suddetta misura fissa di accisa.

Per ogni tipologia di utilizzo si sommano tutti gli importi in addebito e si sottraggono tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, è riportato nella colonna "totale" corrispondente alla tipologia di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale, vanno infine riportati –aggregati per competenza provinciale e con l'eventuale segno negativo– nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le modalità di calcolo sopra descritte (quantità per aliquota) non tengono evidentemente conto degli eventuali arrotondamenti effettuati per ogni singola fattura, pertanto il totale riportato potrà non corrispondere con l'importo di accisa effettivamente fatturato, dato dalla somma algebrica degli importi delle singole fatture. Al fine di annullare tali effetti, l'eventuale differenza va riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione.

Riguardo ai consumi assoggettati ad addizionale (per forniture risalenti a periodi anteriori alla loro abrogazione), essi devono essere distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni, oltre alla distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, i consumi vanno ripartiti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto al comune (utenze fino a 200 kW) o all'Erario/Regione autonoma Valle d'Aosta (utenze oltre 200 kW).

Per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni, i consumi sono distinti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto alla provincia o all'Erario/Regione autonoma Valle d'Aosta.

Per maggiori informazioni sull'applicazione delle addizionali, qualora si rendesse ancora necessario, si rimanda a quanto riferito nelle premessa alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione del 2012.

## **7. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA**

Il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA del prospetto di liquidazione dell'accisa va compilato per ambito provinciale e consente di determinare gli importi dovuti a partire dai consumi dichiarati nei quadri "M", corrispondenti alle dodici mensilità per i *soggetti obbligati con Licenza*, ovvero all'insieme delle forniture comunali aggregate per competenza provinciale per i *soggetti obbligati con Autorizzazione*. Questi ultimi, quindi, compilano un prospetto di



liquidazione (quadro “P”) per ciascuna delle province nel cui ambito territoriale abbiano fornito l’energia elettrica.

Qualora nel corso del 2020 sia stata attivata la fornitura di energia elettrica in una nuova provincia rispetto a quelle indicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell’accisa deve riportare l’indicazione del mese in cui ha avuto inizio l’attività di vendita ai consumatori finali in quella provincia (data della prima fornitura attivata).

Nelle colonne dei consumi del quadro “P” vanno quindi riportati i quantitativi di energia elettrica assoggettati all’accisa già indicati nei quadri “M”.

Ovviamente il quantitativo in chilowattora indicato in ogni rigo, relativo ad una specifica tipologia di utilizzo, deve coincidere con la sommatoria dei chilowattora indicati per la stessa tipologia nei quadri “M” che, a seconda del soggetto dichiarante, come detto nel paragrafo 5, sono o mensili o per ambito comunale.

Per ogni tipologia di utilizzo vanno quindi indicate le relative aliquote impositive vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi.

Al fine di consentire la ripartizione dei consumi assoggettati a differenti aliquote, nella procedura informatica per la compilazione e l’invio della dichiarazione il quadro “P” è concepito in modo che si possano valorizzare per la stessa tipologia di impiego più di un rigo, corrispondentemente alle aliquote applicate.

L’imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale, come viene automaticamente effettuato dalla procedura informatica.

I venditori di energia elettrica ai consumatori finali (*soggetti obbligati con Autorizzazione*), devono inoltre trascrivere, negli appositi campi, gli importi delle rettifiche di fatturazione ordinarie e delle rettifiche di fatturazione per frodi, desunte dal quadro “K”, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

Sempre con riferimento alle forniture ai consumatori finali, si ribadisce che, al fine di far corrispondere il totale della colonna dell’imposta dei quadri di liquidazione con il totale dell’imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, deve essere indicato nel rigo “arrotondamenti” l’eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture e, qualora l’importo dell’imposta complessivamente fatturata sia inferiore rispetto a quello derivante dal calcolo matematico della somma dei prodotti dei consumi per le corrispondenti aliquote, la differenza deve essere indicata con il segno negativo.

Ciò in quanto, l’accisa dovuta sui consumi fatturati nell’anno è stata liquidata in ogni fattura emessa nei confronti dei consumatori finali, nel corso dello stesso anno, come prodotto dei consumi per l’aliquota (art 56, comma 3 del testo unico) e, quindi, ogni singola liquidazione risente delle regole dell’arrotondamento ed ogni importo così liquidato rappresenta l’accisa

dovuta, acquisita dal venditore per diritto di rivalsa, che deve essere dallo stesso riversata all'erario, fatto salvo quanto già versato in rate di acconto.

## 8. RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE

Il quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA consente di determinare per ambito provinciale il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2020 (nella precedente dichiarazione) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2020 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro "P", nonché di indicare le rate di acconto dovute per il 2021.

Il quadro presenta un ulteriore campo destinato all'informazione relativa al versamento dell'eventuale conguaglio a debito in unica soluzione oppure in 10 rate di pari importo come consentito dall'art. 129, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In generale, per la compilazione del quadro Q, i dati da indicare sono i seguenti:

→ *accisa liquidata*, come risulta dal totale del quadro "P" di liquidazione dell'accisa per la medesima provincia (rigo P14);

→ *ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione, per effetto di quanto previsto dall'art. 129, comma 1, D.L. n. 34/2020*, il dato da indicare in questo campo non può essere estrapolato tal quale dal rigo del totale acconti del corrispondente quadro "Q" della dichiarazione 2019, ma dovrà essere adeguato in applicazione della predetta disposizione che, sul presupposto di una possibile contrazione dei consumi, ha consentito di effettuare nei mesi da maggio a settembre 2020 il versamento delle rate di acconto dovute nella misura del 90% dell'importo individuato sulla base del criterio ordinario. Pertanto, il dato da indicare in questo campo deve risultare come differenza tra l'importo indicato nel campo totale acconti del quadro "Q" della dichiarazione 2019 e l'importo corrispondente al 10% dell'ammontare ordinario relativo ai suddetti mesi da maggio a settembre.

Ad esempio, se l'accisa liquidata nell'anno 2019 in una determinata provincia sia risultata pari ad euro 1.200,00, la rata di acconto mensile per il 2020, corrispondente ad un dodicesimo dei consumi accertati e liquidati, ammonta ad euro 100,00 (non essendo intervenute variazioni di aliquota) e quindi il totale acconti corrisponde ad euro 1.200,00.

Poiché la suddetta disposizione di legge ha sostanzialmente rideterminato l'importo dovuto come rata di acconto dei mesi da maggio a settembre, riducendolo da 100,00 a 90,00, il totale acconti di cui sopra deve essere conseguentemente ricalcolato come sommatoria di 7 rate di euro 100,00 € e 5 di euro 90,00, risultando, quindi, dell'importo di euro 1.150,00.

Si ribadisce che il dato da inserire in questo campo non deve trovare corrispondenza con i versamenti effettuati (che potrebbero differire), bensì con l'importo che si è venuto a determinare in base all'imponibile accertato (consumi effettuati o fatturati), fermo restando che, per l'anno d'imposta 2020, quell'importo deve essere diminuito in misura pari al valore della riduzione disposta per legge.

Quindi, continuando nell'esempio, l'importo di euro 1.150,00 andrà comunque indicato anche nel caso in cui si sia proceduto ad effettuare i versamenti nella misura ordinaria senza avvalersi della riduzione in parola.

Ciò in quanto, il debito d'imposta caricato nei conti analitici tenuti dagli uffici è stato automaticamente ridotto in ossequio alla previsione normativa, di modo che il versamento in misura ridotta non generasse l'annotazione di insufficiente versamento.

Di conseguenza, l'eventuale versamento in misura piena ha determinato la registrazione del corrispondente maggior importo versato come importo a credito.

Qualora la dichiarazione annuale è relativa al primo anno di attività, l'importo dei ratei d'acconto da indicare corrisponde al debito d'imposta determinato in via presuntiva dall'Ufficio competente, coerentemente ridotto in funzione della presenza di ratei ricadenti nei mesi da maggio a settembre.

Infine, nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si è provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto, avendo inserito i dati delle suddette fatture nel quadro "M" o nel quadro "K".

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo **conguaglio accisa a debito**;
- se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo **conguaglio accisa a credito**.

→ **ratei mensili in acconto**, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2021. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:

- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2020. In assenza di variazioni di aliquota, la rata base risulta essere un dodicesimo dell'accisa liquidata, riportata al rigo Q1. Nel caso in cui l'attività sia stata iniziata nel corso del 2020, la rata base risulta essere quota parte dell'accisa liquidata, riportata al rigo Q1, determinata in relazione ai mesi di attività (importo Q1 diviso il numero mesi di attività).

In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:

- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2021, tutte le dodici rate assumono il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2021
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2021, la rata di gennaio ("01") ha lo stesso valore della rata base determinata per il 2020. All'importo della rata base per il 2021 da indicare come rata mensile in acconto di febbraio ("02") va sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata base 2021 e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata base 2021. Le altre rate mensili in acconto (da "03" a "12") assumono il valore costante della rata base 2021, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base 2021: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2021, la rata da indicare per il mese di febbraio ("02") ha lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. All'importo della rata base per il 2021 da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo

(“03”) va sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata base 2021 e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base 2021. Le altre rate mensili in acconto (da “04” a “12”) assumono il valore costante della rata base 2021, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base 2021 e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base 2021: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo.

- **Si precisa che i ratei mensili in acconto sono, come sopra detto, i dodicesimi dell'accisa calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2020 e devono, pertanto, essere riportati nei rispettivi campi da “01” a “12” senza che agli stessi sia sommato il conguaglio accisa a debito (Q3) o sottratto il conguaglio accisa a credito (Q4).**

**Detti ratei vanno sempre indicati, anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per effetto del conguaglio o per la presenza di crediti pregressi.**

→ **totale acconti**, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto. In assenza di variazione di aliquota, salvo casi particolari, come ad esempio qualora la rata di gennaio o le rate di gennaio e febbraio versate nella vecchia misura (rata di acconto 2020) risultino di importo superiore all'accisa liquidata o nel caso in cui la liquidazione dell'accisa riguardi un'attività iniziata in corso d'anno, il totale acconti dovrebbe corrispondere all'importo riportato al rigo Q1, nel limite degli arrotondamenti originati dalla divisione dell'importo in dodici rate.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

Come accennato, il quadro si conclude con la richiesta dell'informazione relativa al versamento dell'eventuale conguaglio a debito in unica soluzione oppure in 10 rate di pari importo.

E' richiesto, quindi, di indicare:

- **“SI”**, se si intende avvalersi della rateizzazione prevista dal citato DL 34/2020, nel qual caso l'importo a debito verrà automaticamente caricato nel conto analitico tenuto dal competente Ufficio in dieci rate, in corrispondenza della fine di ciascun mese a partire dal mese di marzo e fino a dicembre 2021;
- **“NO”**, se si intende effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2021.

## **9. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE**

Il quadro R-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88 del prospetto di liquidazione per l'addizionale comunale e provinciale ex art. 6 del D.L. 511/88, riguarda una tassazione sul consumo dell'energia elettrica che è stata soppressa nei territori delle Regioni a statuto

ordinario dal 1° gennaio 2012 e, poi, definitivamente abrogata con decorrenza 1° aprile 2012, tanto da non essere più applicabile da tale ultima data anche ai consumi di energia elettrica nei territori delle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'evenienza che tale prospetto debba essere compilato, quindi, riguarda esclusivamente l'eventualità che nel corso del 2020 siano state emesse fatture riferite a forniture avvenute in vigenza di dette addizionali e, conseguentemente, può riguardare esclusivamente il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* che fornisce l'energia elettrica ai consumatori finali, che abbia fatturato nel 2020 consumi che all'epoca non erano stati assoggettati alle addizionali.

Tutto ciò premesso, se dovuto, il quadro "R" deve essere compilato per ambito provinciale.

Esso è suddiviso in tre sezioni, identiche per contenuto, distinte solo in relazione alla competenza dei versamenti:

- ⇒ **CAPITOLO 1411/02 E REGIONE VALLE D'AOSTA** (addizionale di competenza statale - cap. 1411/02- per forniture con potenza superiore a 200 chilowatt, escluse quelle effettuate nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o nella Regione autonoma Valle d'Aosta);
- ⇒ **DOVUTA AI COMUNI** (addizionale di competenza comunale per forniture con potenza fino a 200 chilowatt alle abitazioni e senza limitazione di potenza per le forniture alle abitazioni nell'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano);
- ⇒ **DOVUTA ALLA PROVINCIA** (addizionale di competenza provinciale per forniture con potenza fino a 200 chilowatt ai locali e luoghi diversi dalle abitazioni e senza limitazione di potenza per le forniture ai locali e luoghi diversi dalle abitazioni nell'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano).

Tale prospetto consente di determinare gli importi dovuti per ambito provinciale all'Erario e/o agli enti locali destinatari, in base all'insieme degli importi per addizionale accertati per ambito comunale nel quadro "K", aggregati per competenza provinciale.

Il prospetto consente altresì l'indicazione, negli appositi campi previsti per ciascun capitolo erariale di imputazione o ente destinatario dei versamenti, degli importi delle rettifiche di fatturazione per frodi, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

## 10. SALDO DELL'ADDIZIONALE

Se compilata la sezione relativa alla competenza erariale (cap. 1411/02) del precedente quadro "R" del prospetto di liquidazione dell'addizionale, è conseguentemente dovuta la compilazione del quadro S-SALDO DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88 del prospetto per il saldo dell'addizionale comunale e provinciale.

Tale quadro prevede solo la sezione relativa al capitolo erariale di imputazione delle addizionali (1411/02) ed è funzionale solo alla determinazione di un eventuale conguaglio relativo alle fatturazioni emesse con applicazione dell'addizionale.

## **11. ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI**

Per le forniture di energia elettrica, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o in parte, nonché per i casi per i quali è stata applicata l'accisa nella misura fissa di euro 4.820 (prevista per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh), è dovuta la compilazione dell'elenco clienti indicando per ogni fornitura:

- il codice identificativo del cliente finale (codice ditta ovvero partita IVA o codice fiscale);
- l'identificativo del punto di prelievo del cliente (POD) cui si riferisce la fornitura;
- la tipologia di utilizzo dell'energia elettrica individuata mediante la relazione quadro/rigo dei quadri J, L e M della dichiarazione (indicando l'identificativo del quadro "J" e l'identificativo del rigo da 01 a 05, per i consumi non sottoposti ad accisa, oppure l'identificativo del quadro "L" e l'identificativo del rigo da 01 a 11, per i consumi esenti da accisa (con esclusione del rigo 9, riguardante le abitazioni) ed infine l'identificativo del quadro "M" e l'identificativo del rigo 12, per i consumi cui è stata applicata l'accisa nella misura fissa di euro 4.820).

In caso di fornitura a clienti titolari di licenza fiscale per l'acquisto di energia elettrica per uso proprio, ossia soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica da essi stessi acquistata e consumata, ai sensi del comma 1, lettere c) e c-bis) e del comma 2, dell'art. 53 del testo unico, nel primo campo a tendina va selezionato l'identificativo del quadro "T" e nel secondo campo a tendina va riportato l'identificativo della tipologia di fornitura "Q");

- la modalità di applicazione del regime fiscale sopra individuato, ossia se riguarda tutta la fornitura (*intera fornitura*), oppure una parte dei consumi fatturati (*a forfait*) e nel caso specificando la percentuale utilizzata, ovvero se riguarda una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (*mediante misura*); per la modalità di tassazione individuata dall'indicazione del rigo 12 del quadro M, l'applicazione è dovuta in relazione al superamento di una soglia di consumo mensile;
- la quantità fornita in kWh (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione);
- l'indirizzo e il codice catastale relativo al punto di prelievo del cliente (POD);
- l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

## 12. ELENCO PROPRI FORNITORI

Il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* deve riportare in questo allegato alla dichiarazione i dati relativi all'energia elettrica acquistata, indicandone la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

Pertanto l'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistata l'energia elettrica, da distinguere in:
  - a. nazionale;
  - b. UE;
  - c. extra UE.
2. il **CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE**, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative **QUANTITÀ**, in kWh, riscontrabili dalle fatture di acquisto.